

DL 39/2024: UN DECRETO "SUPERBONUS" CHE FA MALE A FAMIGLIE E IMPRESE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 marzo, il **decreto n. 39 del 2024**, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria" è stato **approvato** dal Senato il 16 maggio e ora dalla **Camera**, il **23 maggio**, con l'**ennesimo voto di fiducia**.

A prendere il posto del lunghissimo titolo "ufficiale" sono state, per i mezzi di informazione e gli addetti ai lavori, denominazioni come decreto "agevolazioni fiscali" o anche "taglia crediti", ma alla fine a prevalere è stata decisamente la denominazione che deriva dall'intervento che ha fatto più discutere, per cui quello che la Camera ha appena approvato è il cosiddetto decreto "Superbonus".

In base alla versione finale dell'emendamento con cui il Governo è intervenuto sul suo stesso provvedimento – con uno scontro nemmeno sotterraneo, ma esplicito, all'interno della maggioranza – è stata espressamente disposta la "spalmatura" su dieci anni delle "spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", con un intervento retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2024, riguardante appunto il "Superbonus" (diviso finora in quattro rate), il "bonus barriere architettoniche" e il "sismabonus" (entrambi finora in cinque rate).

Per tutti questi sconti fiscali, le **detrazioni dal 2024** in futuro saranno insomma **decennali**. E va sottolineato che mentre l'allungamento dei tempi da quattro-cinque anni a dieci anni non toccherà le imprese e le banche che hanno acquistato i crediti fiscali, ad essere **colpiti saranno i contribuenti che li utilizzano direttamente nelle loro dichiarazioni dei redditi** senza averli mai ceduti.

Insieme a questo fatto di aver **sganciato il destino delle detrazioni** (normalmente usate dai titolari dei lavori) **da quello dei crediti fiscali** (ceduti invece a imprese e intermediari), l'aspetto grave è aver introdotto una norma retroattiva di questa portata, calpestando uno dei principali principi costitutivi del patto tra Stato e cittadini: come ha sottolineato nel corso della sua dichiarazione di voto sulla fiducia il <u>deputato del PD-IDP Claudio Stefanazzi</u>, "quello della **retroattività** è un **vulnus che ferisce a morte il principio fondamentale del legittimo affidamento**".

Quando peraltro proprio i **cittadini**, e le **imprese**, da tempo non hanno fatto altro che chiedere **regole certe e stabili** per **gestire** nel modo migliore l'**uscita dal "bonus" del 110 per cento**. Una misura, va ricordato, che fu introdotta nel 2020 come strumento di leva economica e finanziaria per sostenere il cruciale settore edilizio e sollevare l'Italia da una

fase difficilissima, che fu portata avanti nel 2022 dal Governo Draghi con il pieno sostegno – e persino la richiesta di renderla strutturale – di forze che oggi fanno parte della maggioranza e che è stata prorogata per un anno e mezzo dall'attuale Governo.

Governo che con questo provvedimento pone gran parte dell'onere del blocco del "Superbonus" sulle famiglie e introduce misure che rendono ancora più complicata la gestione dell'incentivo, con ricadute pesanti sull'andamento dei lavori.

Nonostante i proclami, **non si è saputo gestire l'esplosione della spesa** legata alle misure di incentivo fiscale, **arrivata nell'ultimo anno a 122 miliardi di euro**: anziché porre un argine, il Governo, come ha osservato nel suo intervento in Aula il <u>deputato del PD-IDP</u> **Marco Simiani**, ha "**creato il disordine** e **fatto schizzare i conti pubblici**".

Lo ha fatto introducendo, sin dal suo insediamento, inutili **complicazioni** e **proroghe** – per prima, tra le più contestate, quella relativa alle abitazioni familiari, le cosiddette "villette" – senza alcuna salvaguardia per i soggetti più fragili (Terzo Settore e IACP) e senza alcuna salvaguardia per le situazioni oggettivamente più meritevoli di tutela (come l'abbattimento delle barriere architettoniche e la ricostruzione nelle aree terremotate).

La verità, come ha messo in evidenza nel corso del suo intervento in Aula il <u>deputato del PD-IDP Anthony Barbagallo</u>, è che "in questi diciotto mesi la Premier Meloni e il Ministro Giorgetti non sono riusciti a gestire in modo ordinato ed efficace il riordino degli incentivi per la riqualificazione degli edifici", non sono stati in grado di immaginare una "exit strategy" che portasse a rivedere anche in profondità la misura con tempi e modi tali, però, da non arrecare danni gravi a famiglie ed imprese. E anche al sistema bancario, peraltro, perché banche ed intermediari finanziari dal 2025 non potranno più utilizzare i crediti fiscali per compensare debiti previdenziali verso l'Inps e assicurativi verso l'Inail.

Come ha ribadito nella sua dichiarazione di voto finale il nostro deputato Virginio Merola, il Gruppo del PD-IDP della Camera dei deputati di fronte all'"ennesimo provvedimento sbagliato" del Governo, che si aggiunge a "l'illusione di poter rinviare le scelte e fare controriforme invece delle riforme necessarie al Paese" ha votato in modo convintamente contrario.

Detto tutto questo, ecco elencate qui di seguito, sinteticamente, le **principali misure** contenute nel decreto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria" (Approvato dal Senato) AC 1877 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze.

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (art. 1)

Si restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto-legge 16 febbraio n. 11 del 2023, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. Si riconoscono tuttavia per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Si introduce una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste sempre dal sopra citato decreto legge, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici (art. 1-bis)

Prevista la costituzione di un **fondo**, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli **interventi di riqualificazione energetica e strutturale** degli immobili danneggiati nei **Comuni colpiti da eventi sismici** verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi accaduti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a partire dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'art. 1. Viene disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l'adozione di un Dpcm per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative.

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (art. 1-ter)

Si istituisce un fondo per il 2025, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, riguardanti riqualificazione energetica o strutturale, a favore di Onlus iscritte alla relativa anagrafe, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente. La richiesta del contributo deve essere presentata all'Enea, mentre la sua concessione compete al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (art. 2)

Si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. Si stabilisce, inoltre, che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (art. 3)

Al fine del monitoraggio della spesa, si introduce l'**obbligo** per alcuni contribuenti che si avvalgono del **Superbonus** per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici di **trasmettere** una serie di **dati** rispettivamente all'**Enea** e al **Portale nazionale delle classificazioni sismiche**.

Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (art. 4)

Si dispone la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10 mila euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Con una disposizione di portata più generale si dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per **importi complessivamente superiori a 100 mila euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024 venga **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24,** con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (art. 4-bis)

Si introducono modifiche alla disciplina di alcune **agevolazioni fiscali in materia edilizia**. In particolare, si **vieta** ad alcuni soggetti qualificati di **compensare** i propri **crediti d'imposta** derivanti da **cessione del credito** con **contributi previdenziali, assistenziali** e **premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**.

Si prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre, in deroga a quanto previsto all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina del cosiddetto "Superbonus" sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo, mentre quelle relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo.

Si prevede che per i **soggetti qualificati** le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili **a partire dal 2025** siano ripartite in **sei rate annuali di pari importo** (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano

acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni).

Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle detrazioni.

Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie (art. 4-ter)

Si introduce, per gli enti comunali, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020. Si riconosce ai Comuni la partecipazione al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo.

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE (art. 5)

Si limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE (Aiuto alla Crescita Economica) consentendo di effettuare una sola cessione e si dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Si dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 (art. 6)

Si introducono specifiche misure per il **monitoraggio** dei **crediti di imposta** per gli **investimenti** in chiave **Transizione 4.0.** In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le **imprese** sono tenute a **comunicare preventivamente** l'ammontare **complessivo degli investimenti** che si intendono effettuare, la **presunta ripartizione negli anni** del credito e la relativa **fruizione**.

Nel corso dell'esame al Senato è stata anche **modificata la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0**, contenuta nel decreto-legge n. 19 del 2024. Con le modifiche introdotte si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – invece della generica dicitura "negli anni 2024 e 2025" – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy,* da quotidiana a mensile; viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo nel caso in cui la

fruizione anche parziale del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

Disposizioni urgenti in materia fiscale - Contraddittorio (art. 7, co. 1-3)

Si introduce una norma interpretativa volta a **disciplinare il diritto di contraddittorio** per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.

Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 (art. 7, co. 4)

Si dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica, con importo determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Nello specifico: i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sono prorogati dal 31 marzo 2024 al 30 novembre 2024, quelli in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati dal 31 marzo 2024 al 30 novembre 2024 e quelli in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati dal 30 settembre 2024 al 30 novembre 2024.

Disposizioni urgenti in materia fiscale - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari (art. 7, co. 5)

Si dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la **violazione degli obblighi degli operatori finanziari** si applichi agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.

Disposizioni urgenti in materia fiscale - Ravvedimento speciale (art. 7, co. 6 e 7)

Viene **prorogato** dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il **termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale"** delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Si concede ai soggetti che entro il termine del 30 settembre 2023 non abbiano perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.

Riversamento spontaneo crediti d'imposta (art. 7, co. 7-bis e 7-ter)

Viene prorogato al 31 ottobre 2024 il termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Prorogato al 30 settembre 2024 anche il termine per esercitare la possibilità di revoca dell'adesione.

Differimento del termine di approvazione della TARI (art. 7, co. 7-quater)

Previsto, per il 2024, il **differimento** al 30 giugno del **termine** – scaduto il 30 aprile 2024 – entro il quale i **Comuni** possono approvare i **piani finanziari** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della **TARI** e della tariffa corrispettiva.

Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo (art. 7-bis)

Si introduce una norma interpretativa volta a **escludere il principio del contraddittorio** per alcune tipologie di atti. In particolare, si specifica tra le altre cose che l'art. 6-*bis*, c. 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli **atti recanti una pretesa impositiva**, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede **specifiche forme di interlocuzione** tra Amministrazione finanziaria e contribuente e nemmeno agli **atti di recupero** conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

In materia di Amministrazione finanziaria (art. 8)

Si introducono disposizioni riguardanti l'Amministrazione finanziaria. In particolare, si consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici; si autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le Regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'Irap e all'addizionale regionale Irpef; si dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Misure a favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici (art. 9, co. 1 e 2)

Si prevede uno stanziamento di 66 milioni di euro per la realizzazione di interventi nei territori della **Toscana** colpiti da **eventi metereologici eccezionali** nel novembre del 2023 e si sostiene l'accesso al credito nei territori di **Emilia-Romagna**, **Toscana e Marche** colpiti dai recenti **eventi alluvionali**.

Assunzioni polizia locale presso Comuni della Regione siciliana (art. 9, co. 3-6)

Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della **Regione siciliana**, si prevede che i **Comuni capoluogo di città metropolitana** che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, siano **autorizzati ad assumere** a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, **100 unità di personale non dirigenziale** del corpo della **polizia locale**.

Misura del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 9, co. 7)

Si **riduce** la misura del **contributo annuale** per l'iscrizione facoltativa al **Servizio sanitario nazionale** da parte dei **ministri di culto stranieri** (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) **titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi**. L'importo viene rideterminato pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Programmi del G7 su Industria, Tecnologia e Digitale (art. 9, co. 7-bis)

Si autorizza la spesa di 800 mila euro per il 2024 e di 700 mila euro per il 2025 per l'attuazione dei **programmi del G7** su **"Industria, Tecnologia e Digitale"**, con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo.

Disposizioni finanziarie (art. 9-*bis*, co. 1-6 e 10-11)

Per quanto riguarda le **disposizioni finanziarie**, per diverse prossime annualità si incrementano: l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il Fondo per le emergenze nazionali, il Fondo nazionale per il servizio civile, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, il Fondo per interventi strutturali di politica economica e le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili.

Differimento plastic tax e sugar tax (art. 9, co. 7)

Si posticipano al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e al 1° luglio 2025 la decorrenza della cosiddetta *sugar tax*, istituite dalla Legge di Bilancio 2020.

Riduzioni aliquota agevolata interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica (art. 9, co. 8)

Si riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

Fondo per prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 9, co. 9)

Si precisa che il co. 473 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 – che aveva previsto, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, **prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**, l'istituzione di un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile – si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle Regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono **comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano**.